

Assicurazione della responsabilità civile verso terzi e responsabilità Amministrativa



DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Prodotto: “Assicurazione Responsabilità Civile verso terzi e Responsabilità Amministrativa dei Magistrati della Giustizia Contabile”

Compagnia: AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia

Compagnia: AIG Europe S.A.

Stato membro di registrazione: Lussemburgo. Compagnia operante in Italia in regime di stabilimento.

Iscrizione all’elenco delle imprese EU abilitate ad operare in regime di stabilimento n. I00146

Data ultimo aggiornamento: Settembre 2025

Il presente documento informativo pre-contrattuale fornisce una sintesi delle principali coperture ed esclusioni del Prodotto. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti. Ulteriori coperture possono essere previste previo accordo con la Compagnia.

Che tipo di assicurazione è?

Questa Polizza assicura la responsabilità civile verso terzi e la responsabilità amministrativa del magistrato nell’esercizio delle sue funzioni in conseguenza di comportamenti non dolosi.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Danni e perdite patrimoniali derivanti dall’azione di rivalsa dello Stato.
- ✓ Responsabilità del magistrato derivante da reati colposi commessi nell’esercizio delle funzioni.
- ✓ Danni e perdite patrimoniali derivanti da responsabilità amministrativa e contabile, purché accertate con sentenza passata in giudicato.
- ✓ Danni e perdite patrimoniali derivanti dall’azione dei rivalsa della Corte di Conti, purché accertate con sentenza passata in giudicato.
- ✓ Responsabilità civile per fatti accidentali anche di terzi, nell’ambito dell’ufficio del quale il magistrato è titolare, purché accertate con sentenza passata in giudicato.
- ✓ perdite patrimoniali per attività connessa all’assunzione e gestione di personale.
- ✓ perdite patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensione di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole e servizi.
- ✓ perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza di violazione non intenzionale e degli obblighi di legge in relazione al trattamento dei dati personali.



Che cosa non è assicurato?

Danni derivanti da

- ✗ smarrimento distruzione o deterioramento di denaro, preziosi e titoli al portatore;
- ✗ sottrazione di cose, furto, rapina o incendio;
- ✗ morte, lesioni o danneggiamento di cose;
- ✗ attività svolta dall’assicurato quale componente di organi di amministrazione e controllo, di altri enti della P.A. e/o enti privati fatto salvo quanto previsto all’art.16 “Attività di rappresentanza” e “Altri incarichi”
- ✗ atti e omissioni per sinistri denunciati in epoca anteriore alla data di retroattività della polizza;
- ✗ atti compiuti dall’assicurato al di fuori delle proprie funzioni;
- ✗ mancata stipula o mancato rinnovo di contratti di assicurazione, nonché il mancato o tardivo pagamento dei premi;
- ✗ danno ambientale, anche da inquinamento;
- ✗ danni da muffe tossiche di qualsiasi tipo e amianto;
- ✗ danni derivanti da reati di calunnia, ingiuria, diffamazione;
- ✗ multe, ammende, sanzioni in capo all’assicurato;
- ✗ possesso, custodia e uso di autoveicoli, natanti o velivoli;
- ✗ investimenti operati da Enti Pubblici per ripianare deficit finanziari da spese correnti e programmi di ristrutturazione del debito;
- ✗ trattamento di dati con finalità commerciali;
- ✗ diffusione e trasferimento dati ad altre persone con finalità commerciali;
- ✗ multe o ammende inflitte direttamente all’ente o alle persone che hanno commesso il fatto per cui l’ente deve rispondere;
- ✗ uso di energia nucleare e radioattività;
- ✗ guerre, rivoluzioni, ribellione, insurrezioni, occupazioni, tumulti, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio.

Non sono considerati terzi il coniuge, i genitori, i figli dell’assicurato, qualsiasi altro parente o affine convivente dell’assicurato e le società di cui l’assicurato e le predette figure siano amministratori.



Ci sono limiti di copertura?

- ! le franchigie, gli scoperti di polizza e le richieste di risarcimento/le perdite che eccedono i massimali ed i sottolimiti pattuiti;
- ! danni derivanti da fatti dolosi del contraente o dell'assicurato (art. 1917 del codice civile);
- ! danni di natura punitiva o di carattere esemplare (punitive or exemplary damages), le penalità, le multe, le ammende o altre sanzioni non assicurabili in base alla giurisdizione applicabile;
- ! danni/le richieste di risarcimento verificatisi/avanzate prima o dopo il periodo di polizza e per fatti verificatisi prima del periodo di retroattività
- ! nel caso in cui vi siano ulteriori assicurazioni per il medesimo rischio, l'assicurazione si applicherà solo in eccedenza rispetto ad altra assicurazione;
- ! in caso di responsabilità solidale dell'assicurato con altre persone, l'assicuratore risponderà soltanto per la quota di pertinenza dall'assicurato;
- ! La garanzia per assunzione e gestione del personale viene prestata con il sottolimito indicato in frontespizio di polizza;
- ! in caso di corresponsabilità nello stesso Sinistro tra più persone assicurate per lo stesso rischio presso l'Assicuratore, quest'ultimo risponderà per tutte le richieste di risarcimento fino e non oltre il limite indicato nel Frontespizio di polizza indipendentemente dal numero di individui coinvolti.



Dove vale la copertura?

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea.



Che obblighi ho?

- pagare il premio;
- al momento della sottoscrizione, rendere dichiarazioni veritiere su circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, pena la possibile perdita dell'indennizzo;
- comunicare l'esistenza di altre assicurazioni per il medesimo rischio, e in caso di sinistro, darne comunicazione a tutti gli assicuratori;

L'omesso avviso può comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo.

- comunicare per iscritto all'assicuratore ogni aggravamento del rischio, pena la possibile perdita dell'indennizzo;

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio possono comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del codice civile.

- in caso di sinistro, informare tempestivamente la compagnia secondo quanto prescritto nella polizza

L'omesso o ritardato avviso possono comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo.



Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio avviene in un'unica soluzione al momento della sottoscrizione del contratto.

Il premio può essere pagato tramite, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico, disponibili presso l'intermediario assicurativo.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura comincia dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti secondo lo schema riportato nella disciplina adesioni, e cessa alla naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

L'assicurazione vale per richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'assicurato nel periodo di efficacia della polizza, purché riguardino comportamenti colposi posti in essere dopo il 30/09/2007.

In caso di pensionamento dell'assicurato o cessazione per qualsiasi motivo ad eccezione del licenziamento per giusta causa, l'assicurazione opera per i sinistri relativi a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, e denunciati nei cinque anni successivi alla cessazione della scadenza dell'annualità assicurativa nel corso della quale è avvenuta la carica e/o incarico e/o funzione svolta presso l'Ente di appartenenza purché afferenti a comportamenti colposi in essere durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione stessa.. Tale garanzia postuma si applica anche in caso di morte dell'assicurato, laddove le sue facoltà / obblighi / diritti si trasferiscano agli eredi.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da nessuna delle parti.

Assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi e responsabilità amministrativa
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni

(DIP Aggiuntivo Danni)



Prodotto: "Assicurazione Responsabilità Civile verso terzi e e Responsabilità Amministrativa dei Magistrati della Giustizia Contabile"

Data di ultimo aggiornamento: settembre 2025

Il DIP aggiuntivo danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

AIG Europe SA - Rappresentanza Generale per l'Italia

- Filiale italiana della società lussemburghese AIG Europe S.A. avente la sede legale in 35 D Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Lussemburgo ed appartenente al gruppo AIG.
- Numero di iscrizione nell'Albo delle Imprese di assicurazione: I.00146 iscrizione del 16.3.2018.
- Codice ISVAP impresa D947R.
- Sede secondaria in Italia: Piazza Vetra, 17, cap: 20123, Milano; C.F. 97819940152/P.I. 10479810961; REA Milano n. 2530954; tel. +39 02.36.90.1; sito internet: www.aig.co.it; e-mail: info.italy@aig.com; pec. insurance@aigeurope.postecert.it.
- Regime di operatività in Italia: libertà di stabilimento.
- Autorità di vigilanza competente: autorità di vigilanza per il mercato assicurativo lussemburghese Commissariat Aux Assurances.

Di seguito è riportata la situazione patrimoniale AESA: i dati sono relativi all'ultimo bilancio approvato, relativo al periodo: 1° Gennaio 2024 - 31 Dicembre 2024.

L'ammontare del patrimonio netto di AIG Europe SA è pari a €2.256,0 milioni, di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a €47,2 milioni e la parte relativa alle riserve patrimoniali ammonta a €2.208,8 milioni.

- Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) €572,9 milioni;
- Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) €1.273,0 milioni;
- Fondi propri ammissibili alla loro copertura €2.054,2 milioni (per MCR) e €2.394,2 milioni (per SCR).

L'indice di copertura dei requisiti patrimoniali, come rapporto tra Fondi propri ammissibili e Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari al 358,58% (fondi ammissibili verso MCR) o 188,07% (fondi ammissibili verso SCR). La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) si può consultare collegandosi al link: <https://www.aig.lu/en/about-aig>

Al contratto si applica la legge Italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Garanzia base	<ul style="list-style-type: none">La Responsabilità civile verso terzi del magistrato nell'esercizio delle sue funzioni per danni e perdite patrimoniali derivanti dall'azione di rivalsa dello Stato è coperta anche in caso di intervento volontario del magistrato nel giudizio promosso contro lo Stati ex art. 6 L. 117/1988.Nel caso di pensionamento dell'Assicurato, o di cessazione da parte dell'Assicurato dell'attività assicurata per qualsiasi motivo tranne licenziamento per giusta causa comunque denominato, l'Assicurazione è altresì operante per i Sinistri denunciati all'Assicuratore nei 5 (cinque) anni successivi alla cessazione della scadenza dell'annualità assicurativa nel corso della quale è avvenuta la carica e/o incarico e/o funzione svolta presso l'Ente di appartenenza purché afferenti a comportamenti colposi in essere durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione stessa.
Attività di rappresentanza	L'Assicurazione vale per gli incarichi anche di carattere collegiale e/o commissariale svolti dai singoli Dipendenti o Amministratori in rappresentanza dell'Ente di Appartenenza, in altri organi collegiali.
Altri incarichi	La presente copertura si estende a tutti gli incarichi e/o attività extragiudiziarie autorizzate dal Consiglio di Presidenza della Corte dei conti quali, a titolo esemplificativo, partecipazione a Collegi di Revisori dei conti, organi di controllo esterno e di amministrazione attiva) svolte anche non in rappresentanza della Corte dei conti o in qualità di magistrato contabile.
Copertura sostituti	Nel caso di sostituzione temporanea dell'Assicurato persona fisica, l'Assicurazione s'intende automaticamente operante nei confronti dei relativi sostituti.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Non sono presenti informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Che cosa NON è assicurato?

- * Le spese incontrate dall'Assicurato per i legali che non siano dall'Assicuratore designati o approvati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
- * Qualunque perdita, Danno, costo o spesa di qualsivoglia natura causati direttamente o indirettamente, oppure risultanti da od in connessione ad uno dei seguenti eventi, indipendentemente da qualunque altra causa o evento che contribuiscano o concorrano agli altri aspetti del Sinistro: (i) guerra, invasione, atti ostili di nemici stranieri, ostilità od atti di guerra (dichiarata o meno), guerra civile, rivolta, insurrezione, agitazione popolare avente dimensione o conseguenze di sommossa, colpo di stato militare o meno; oppure: (ii) qualunque atto di terrorismo.
- * Danni, costi o spese di qualsiasi natura causati direttamente o meno, o risultanti da o in connessione a qualsiasi azione intrapresa al fine di controllare, prevenire, sopprimere.



Ci sono limiti di copertura?

Copertura sostituti

La garanzia opera a condizione che detto sostituto goda della qualifica di assicurato ai sensi della presente polizza e che, pertanto, abbia aderito espressamente alla garanzia e abbia pagato il relativo premio.

Ove non diversamente concordato, l'Assicurazione, per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato:

- **Responsabilità civile verso terzi e responsabilità amministrativa dei Magistrati della Giustizia Contabile - Opzione 1 (per singolo assicurato)**
Scoperto/ Franchigia: come da Certificato di Assicurazione secondo quanto pattuito con il Contraente;
Massimale: € 500.000,00 per Sinistro e per periodo assicurativo annuo.
- **Responsabilità per Sinistro e per periodo responsabilità amministrativa dei Magistrati della Giustizia Contabile – Opzione 2 (per singolo assicurato)**
Scoperto/ Franchigia: Come da Certificato di Assicurazione secondo quanto pattuito con il Contraente;
Massimale: € 750.000,00 per Sinistro e per periodo assicurativo annuo.
- **Responsabilità civile verso terzi e responsabilità amministrativa dei Magistrati della Giustizia Contabile – Opzione 3 (per singolo assicurato)**
Scoperto/ Franchigia: Come da Certificato di Assicurazione secondo quanto pattuito con il Contraente;
Massimale: € 1.500.000,00 per Sinistro e per periodo assicurativo annuo.
- **Responsabilità civile verso terzi e responsabilità amministrativa dei Magistrati della Giustizia Contabili – se coinvolti più assicurati in un unico sinistro**
Scoperto/ Franchigia: Come da Certificato di Assicurazione secondo quanto pattuito con il Contraente;
Massimale: € 2.500.000,00.
- **Perdite patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione del Personale**
Scoperto/ Franchigia: Come da Certificato di Assicurazione secondo quanto pattuito con il Contraente;
Massimale: € 50.000,00



A chi è rivolto questo prodotto?

Questo prodotto è rivolto ai soggetti che esercitano l'attività di Magistrato nell'ambito della Giustizia Contabile.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione

Costi di intermediazione. La quota parte del premio (al netto delle imposte) percepita in media dagli intermediari è pari al 19,60%. Il dato è calcolato sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio dell'impresa di assicurazione per il quale è stato approvato il bilancio.

COME POSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice

È possibile sporgere reclami direttamente alla compagnia utilizzando i seguenti indirizzi:

AIG Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia
Servizio Reclami - Piazza Vetra n.17 – 20123 Milano
Fax 02 36 90 222; e-mail: servizio.reclami@aig.com

Se il reclamo è sporto nell'interesse di un consumatore (una persona fisica che agisce per scopi diversi da quelli professionali), e se il reclamante non è soddisfatto della risposta ricevuta, o non ne ha ricevuta alcuna, è possibile richiedere che il reclamo sia esaminato dall'Executive Manager, basato presso la sede legale lussemburghese della Compagnia. A tale fine è sufficiente scrivere ai recapiti sopra indicati facendone richiesta: il servizio reclami inoltrerà il reclamo all'Executive Manager. Alternativamente, sarà possibile scrivere a AIG Europe SA "Service Reclamations Niveau Direction" (Servizio reclami a livello direzione): 35D Avenue JF Kennedy L- 1855 Luxembourg – Gran Ducato del Lussemburgo o tramite mail a: aigeurope.luxcomplaints@aig.com.

All'IVASS

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.

Al Commissariat aux assurances (CAA)

Se il reclamo è sporto nell'interesse di un consumatore (persona fisica che agisce per scopi diversi da quelli professionali), si può rivolgere il reclamo al *Commissariat aux Assurances (CAA)*, autorità competente del Granducato del Lussemburgo, competente in quanto AIG Europe S.A. ha sede legale in tale Stato. Presso quest'ultima autorità sarà

	<p>aperta una procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie, in relazione alla quale si prega di far riferimento alle informazioni di cui al seguente link http://www.caa.lu/fr/consommateurs/resolution-extrajudiciaire-des-litiges .</p> <p>I riferimenti della CAA sono i seguenti: The Commissariat aux Assurances 11 rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, Tel.: (+352) 22 69 11 - 1, caa@caa.lu Tutte le richieste alla CAA devono essere rivolte in lussemburghese, tedesco, francese o inglese.</p>
--	---

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitrato	Tutte le controversie relative al presente contratto di assicurazione e ad esso connesse verranno definite mediante arbitrato rituale o irrituale qualora ciò sia previsto dalle condizioni di assicurazione oppure se, a seguito dell'insorgere della controversia, le parti sottoscrivano una convenzione di arbitrato.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<ul style="list-style-type: none"> - Nel caso di insoddisfazione sull'esito di un reclamo sporto nell'interesse del consumatore è possibile altresì rivolgersi agli organi lussemburghesi i cui riferimenti sono disponibili sul sito di AIG Europe S.A.: http://www.aig.lu/ Tutte le richieste agli organi di mediazione devono essere rivolte in lussemburghese, tedesco, francese o inglese. - per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile. - Solo per i contratti stipulati on-line, per effettuare il tentativo di una possibile risoluzione, in via stragiudiziale, di eventuali controversie, si può adire la piattaforma Online Dispute Resolution Europea (la Piattaforma ODR). L'indirizzo di posta elettronica di AIG Europe S.A. che il consumatore può indicare nella Piattaforma ODR è servizio.reclami@aig.com.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	<p>Imposta sui premi Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni nella misura determinata dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216 e da altre disposizioni normative in relazione alle diverse coperture assicurative acquistate.</p> <p>Detraibilità fiscale dei premi Per le detrazioni spettanti in relazione ai premi versati, si rinvia a quanto previsto dalla normativa fiscale rilevante ed in particolare dal D.P.R. 917 del 1986 ("Testo Unico delle Imposte sui redditi").</p> <p>Tassazione delle prestazioni assicurate Le somme corrisposte dall'impresa di assicurazione in dipendenza del contratto di polizza non sono soggette a tassazione in capo al soggetto assicurato, salvo quanto eventualmente e diversamente previsto dal D.P.R. 917 del 1986 ("Testo Unico delle Imposte sui redditi").</p>
---	--



CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Norme che regolano l'assicurazione in generale

La presente *Polizza* è una *Polizza* di responsabilità nella forma "claims made". Tale forma di copertura significa che la presente *Polizza* copre i reclami avanzati nei confronti dell'*Assicurato* e notificati agli *Assicuratori* per la prima volta durante il periodo di validità della copertura.

POLIZZA DI ASSICURAZIONE della RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEI MAGISTRATI

DEFINIZIONI –

Nel testo che segue s'intendono per:

Assicurato:	il soggetto, Magistrato (ordinario, amministrativo, contabile, tributario, militare, costituzionale, giudice onorario di Tribunale -GOT-) o della Corte dei Conti , il cui interesse è protetto dall'Assicurazione e che abbia debitamente compilato, sottoscritto e inviato il Modulo di Adesione, nonché abbia pagato il relativo premio
Assicuratore	AIG Europe s.a.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione
Atto Illecito	qualsiasi violazione degli obblighi di servizio, negligenza, imprudenza, imperizia, errore, inosservanza di leggi, ordini, regolamenti e discipline, dichiarazione errata o fuorviante o omissione compiuta da un Assicurato nell'adempimento delle proprie funzioni e mansioni istituzionali in nome e per conto dell'Ente di Appartenenza.
Contraente	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione
Perdite patrimoniali Materiali	Il pregiudizio economico che non sia conseguenza di Danni
Danno	qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica;
Danni Materiali	il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte;
Indennizzo	la somma dovuta dall'Assicuratore in caso di <i>Sinistro</i> .
Massimale	la massima esposizione dell'Assicuratore per ogni



Sinistro e per periodo assicurativo annuo

Polizza

Il documento che prova l'assicurazione

Premio
all'Assicuratore

La somma dovuta dal Contraente/Assicurato

Pubblica Amministrazione

Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Consorzi Pubblici, Ipab, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici Territoriali

Responsabilità Amministrativa

la responsabilità che incombe sull'*Assicurato* che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di dipendenza o di servizio con la *Pubblica Amministrazione*, abbia cagionato una *Perdita Patrimoniale* al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla *Pubblica Amministrazione*.

Responsabilità Amministrativa - Contabile

la responsabilità che implica l'esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte di un Assicurato detto "agente contabile" ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.

Responsabilità Civile

La responsabilità extracontrattuale che possa gravare personalmente sull'Assicurato nell'esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi dell'art.2043 e s.s. del C.C. e dell'art. 28 della Costituzione; la responsabilità civile conseguente alla lesione dell'interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa. La responsabilità di cui alla L. 117/88 così come modificata della Legge 27 febbraio 2015 n. 18 e L. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Richiesta di Risarcimento

Ogni procedimento giurisdizionale o stragiudiziale promosso da qualsiasi persona fisica o ente nei confronti del Contraente/Assicurato; o informazione di garanzia; invito a dedurre notificato ad un Assicurato dalla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, invito ad intervento volontario ai sensi dell'art. 6 della L. 117/88 così come modificata della Legge 27 febbraio 2015 n. 18.

Sinistro

la Richiesta di Risarcimento per la quale è prestata l'assicurazione.



CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

ART. 1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione dell'Assicuratore, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.). Tuttavia l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente/Assicurato di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto alla completa prestazione dell'Assicuratore sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo e/o colpa grave del Contraente/Assicurato.

ART. 2 – MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Ogni eventuale modifica dell'assicurazione deve essere provata per iscritto.

ART. 3 – AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Assicuratore di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione dell'Assicuratore, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.), salvo quanto previsto dall'art. 1.

ART. 4 – ALTRE ASSICURAZIONI – SECONDO RISCHIO

L'Assicurato deve comunicare per iscritto all'Assicuratore l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 C.C.). **Resta inteso che qualsiasi assicurazione fornita dalla presente polizza si applicherà solo come eccedenza rispetto a qualsiasi altra assicurazione valida ed esigibile. In caso risultino operanti altre assicurazioni stipulate con altri Assicuratori dall'Assicurato, la presente Polizza opera in secondo Rischio in eccedenza ai massimali prestati dalle altre assicurazioni e sino a concorrenza dei massimali garantiti dalla presente Polizza;** in caso di garanzie non previste dalle polizze esistenti e operanti ma previste dalla presente polizza, oppure garanzie più estese nella presente polizza rispetto alle polizze esistenti ed operanti, l'assicurazione di cui al presente contratto s'intende prestata in primo rischio alle condizioni normative ed ai massimali di cui alla presente polizza.

Nel caso l'Assicurato dovesse acquistare, per lo stesso rischio, più coperture con AIG Europe S.A., la massima esposizione per l'Assicuratore sarà quella relativa alla Polizza con il Massimale più elevato. L'Assicuratore pertanto non considererà il cumulo di Massimali delle Polizze vigenti alla stessa data.

ART. 5 – PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE

La Copertura Assicurativa decorre dal giorno riportato nella scheda di polizza dell'assicurato e scade il 30.09 di ciascun anno.

Ciascun aderente dovrà manifestare la volontà ad assicurarsi mediante invio del Modulo di Proposta e del versamento del premio secondo le seguenti modalità:

- L'adesione da parte dell'Assicurato si perfeziona all'atto della ricezione del Modulo di Proposta da parte della Società per il tramite del Broker;
- L'efficacia della singola Adesione per i nuovi aderenti decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato in Appendice di Polizza se il premio è stato versato, ovvero dalle ore 24:00 del giorno di pagamento.
- L'efficacia della singola adesione per i clienti che rinnovino la copertura entro il 30 Ottobre decorre dalle ore 24.00 del 30 Settembre se il premio è stato versato entro il 30 Ottobre, in caso contrario dalle ore 24:00 del giorno di pagamento.

Opzioni di limiti di risarcimento per sinistro ed anno e premi annui.

Opzione	Limite risarcimento €	Premio annuo €
A	€ 500.000	€ 211,60
B	€ 750.000	€ 246,10
C	€ 1.000.000	€ 281,75
D	€ 1.500.000	€ 324,29

Il Premio da corrispondere è computato in base al seguente schema:

- 100% del Premio per adesioni ricevute nel periodo intercorrente tra il 30 settembre e il 31 marzo;
- 60% del Premio per Adesioni ricevute nel periodo intercorrente tra l' 1 aprile e il 29 settembre

La copertura assicurativa non prevede il tacito rinnovo e scadrà per tutti gli assicurati al 30 settembre di ogni anno;

L'eventuale rinnovo sarà su base annuale e per richiederlo l'Assicurato dovrà manifestare la volontà con le medesime procedure della fase di sottoscrizione del presente articolo entro il 30 Ottobre.

ART. 6 – DENUNCIA DEI SINISTRI –

In caso di Sinistro, l'Assicurato **deve darne avviso scritto anche a mezzo telex o telefax, all'Assicuratore a cui è assegnata la Polizza oppure al broker indicato in Polizza, entro 30 giorni da quando è stata comunicata o resa nota una delle seguenti circostanze:**

- a. ricevimento di informazione di garanzia;
- b. formale richiesta di risarcimento danni da parte del terzo danneggiato (Privato – Ente Pubblico – Corte dei Conti ecc..)
- c. ricevimento di notifica dell'avvio del procedimento di responsabilità contabile.
- d. Avviso di notifica procedimento civile nei confronti dello Stato ed invito ad intervenire ai sensi dell'art. 6 della L. 117/88 così come modificata della Legge 27 febbraio 2015 n. 18;

Le eventuali richieste di risarcimento, anche successive alla cessazione del presente contratto, comunicate e riconducibili alle fattispecie di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) saranno considerate trasmesse alla data di comunicazione delle predette fattispecie.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (Art. 1915 C.C.) Né l'Assicurato né i suoi incaricati dovranno fare alcuna ammissione di responsabilità, confessione di colpevolezza, offerta, promessa, pagamento o risarcimento senza il consenso scritto dell'Assicuratore.

Art. 7- RECESSO PER RIPENSAMENTO

L'Assicurato dispone di 14 (quattordici) giorni di tempo per esercitare il diritto di recesso per ripensamento alle garanzie previste in Polizza, senza doverne indicare il motivo.

Il termine per esercitare il diritto di recesso per ripensamento decorre:

- a) dalla trasmissione al broker del Modulo di Proposta debitamente sottoscritto dal Contraente /Assicurato; o
- b) dal pagamento del Premio al Broker

Per poter usufruire del "diritto di ripensamento" l'Assicurato deve:

- **comunicare la propria decisione al Broker via mail ovvero chiamando l'apposito numero verde;**
- **inviare al Broker una raccomandata con ricevuta di ritorno entro 14 giorni dalla data di ricezione dei documenti assicurativi dichiarando di non essere a conoscenza di danni avvenuti nel periodo;**
- **restituire al Broker i documenti assicurativi originali tramite raccomandata con ricevuta di**

ritorno entro 15 giorni dalla data di comunicazione del ripensamento.

In caso di esercizio del diritto di recesso per ripensamento nell'ipotesi sub b), in assenza di Sinistri, e con le modalità sopra indicate, l'Assicuratore trattiene la parte di premio corrispondente al periodo di rischio effettivamente corso, con restituzione del premio restante, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

In caso di Sinistro verificatosi nei 14 giorni successivi al pagamento del Premio, è precluso il diritto di recesso per ripensamento.

ART. 8– RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto del risarcimento, l'Assicuratore e il Contraente possono recedere dall'Assicurazione con preavviso di novanta giorni. Nel caso di recesso da parte dell'Assicuratore, lo stesso, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

ART. 9 – SURROGAZIONE

A fronte di qualsiasi risarcimento relativo alla presente polizza, l'Assicuratore s'intenderà surrogato, sino al limite del risarcimento medesimo, in tutti i diritti di recupero che il Contraente e gli Assicurati vantano nei confronti dei terzi o dei responsabili. A tal fine il Contraente e gli Assicurati dovranno fornire i documenti richiesti e compiere le azioni necessarie per il soddisfacimento di tali diritti.

ART. 10 – SCADENZA SENZA TACITO RINNOVO

La presente polizza cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

ART. 11 – ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 12 – FORO COMPETENTE

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente esclusivamente l'autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede di servizio l'Assicurato.

ART. 13- CLAUSOLA BROKER

L'Assicurato dichiara di aver affidato ad Aon Spa il mandato a rappresentarlo ai fini della gestione della presente Assicurazione, pertanto ogni comunicazione fatta dall'Assicuratore al Broker sarà considerata come fatta all'Assicurato, ogni comunicazione fatta dal Broker all'Assicuratore sarà considerata come fatta dall'Assicurato ed ogni comunicazione fatta dall'Assicurato al Broker sarà considerata come fatta all'Assicuratore.

Il Broker è altresì autorizzato ad effettuare l'incasso dei premi, rilasciando apposita quietanza emessa dall'Assicuratore.

ART. 14 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità civile verso terzi e la responsabilità amministrativa

ART. 15 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne gli Assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare, in conseguenza di comportamenti non dolosi posti in essere nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e/o amministrative connesse con le stesse nonché di quelle di amministrazione o di controllo cui siano stati assegnati in base a qualsiasi normativa durante il periodo di efficacia del presente contratto:

A. Ai sensi dell'art. 7 della Legge 13 aprile 1988 n° 117 così come modificata della Legge 27 febbraio 2015 n. 18 in materia di responsabilità civile dei magistrati, in conseguenza dell'azione di rivalsa promossa a seguito di risarcimento effettuato dallo Stato per effetto di un comportamento posto in essere nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali e/o consultive e/o di controllo, compresa l'attività svolta nelle Commissioni Tributarie, presso i Commissariati agli Usi Civici, presso Amministrazioni pubbliche statali in funzione ausiliaria e Tribunale Superiore delle Acque nonché per le attività assimilabili a quelle dirigenziali esclusivamente nell'ambito di Governo della giustizia amministrativa e amministrativo-contabile. La garanzia è prestata anche nell'ipotesi d'intervento volontario del Magistrato nel giudizio promosso contro lo Stato ai sensi dell'art. 6 della Legge 117/1988 così come modificata della Legge 27 febbraio 2015 n. 18;

B. Ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 117 del 13 aprile 1988 così come modificata della Legge 27 febbraio 2015 n. 18, qualora il magistrato sia convenuto in giudizio per fatti costituenti reato, commessi dall'assicurato nell'esercizio delle sue funzioni di cui al punto a), limitatamente ai reati contestati a titolo di colpa;

C. Ai sensi della Legge 20 dicembre 1996 n° 639 e leggi correlate, relativamente alle perdite patrimoniali derivanti dalla loro responsabilità amministrativa e contabile, in conseguenza di comportamenti posti in essere nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, giurisdizionali e/o amministrative connesse con le stesse, come da lettera A) e B), o comunque esercitate in forza di norma di legge, regolamentare o statutaria ovvero ai sensi della Legge 24 marzo 2001 n° 89 e successive modifiche ed integrazioni (c.d. legge Pinto) relativamente ai danni ed alle perdite patrimoniali derivanti dall'azione di rivalsa demandata alla Corte dei conti.

D. a seguito di danni derivanti dalla responsabilità civile conseguenti a fatti accidentali verificatisi in relazione alla conduzione e gestione dell'ufficio del quale gli assicurati sono titolari, concernenti gli obblighi di cui al Decreto Legislativo 09 aprile 2008 n° 81 e successive modifiche ed integrazioni, nella loro qualità di Soggetti responsabili, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, giurisdizionali e/o amministrative connesse con le stesse, come richiamate alle lettere A), B) e C). **Le garanzie di sono prestate fino alla concorrenza di un importo pari al massimale di € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) per ogni sinistro e per anno assicurativo, qualunque sia il numero delle persone danneggiate, senza l'applicazione di alcuna franchigia e/o scoperto.**

Le garanzie di cui ai punti C) e D) si intendono operanti a condizione che le relative responsabilità siano accertate e quantificate con sentenza passata in giudicato.

ART. 16 – ALTRI RISCHI COPERTI

Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi

La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le Perdite Patrimoniale derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi **entro il limite del Massimale annuale in aggregato indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo a carico dell'Assicurato.**

Perdite Patrimoniale per l'attività connessa all'assunzione del Personale

L'Assicurazione comprende le Perdite Patrimoniale per l'attività connessa all'assunzione e gestione del



personale. Per tali perdite, l'Assicuratore risponderà per ogni singolo Assicurato e per anno assicurativo nei limiti del Massimale di Polizza, indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo a carico dell'Assicurato. **La presente garanzia viene prestata con un sottolimito nell'ammontare indicato nel Frontespizio di polizza.**

Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività di cui alla vigente normativa attuativa del Regolamento (UE) GDPR

La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le perdite Patrimoniali involontariamente cagionate dall'Ente a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in reazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, degli stessi. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali oggetto dell'Assicurazione. La garanzia copre i danni cagionati in violazione della vigente normativa attuativa del Regolamento (UE) GDPR e comportanti un danno patrimoniale, anche ai sensi dell'art. 2050 Cod. Civ., e un danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 Cod. Civ.

L'Assicurazione non vale per:

il trattamento di dati aventi finalità commerciali;

la diffusione e il trasferimento dei dati personali ad altri soggetti con finalità commerciali;

le multe e le ammende inflitte direttamente all'Ente Assicurato o alle persone del cui fatto l'Ente debba rispondere.

Copertura sostituiti

Nel caso di sostituzione temporanea dell'Assicurato persona fisica, l'Assicurazione s'intende automaticamente operante nei confronti dei relativi sostituiti, dal momento del loro incarico, **a condizione che detto sostituto goda della qualifica di assicurato ai sensi della presente polizza e che, pertanto, abbia aderito espressamente alla garanzia e abbia pagato il relativo premio.**

Attività di rappresentanza

Si precisa, in deroga all'art. 17, che l'Assicurazione vale per gli incarichi anche a carattere collegiale e/o commissariale svolti dai singoli Dipendenti o Amministratori in rappresentanza dell'Ente di Appartenenza in altri organi collegiali

Altri incarichi

La presente copertura si estende a tutti gli incarichi e/o attività extragiudiziarie autorizzate dal Consiglio di Presidenza della Corte dei conti quali, a titolo esemplificativo, partecipazione a Collegi di Revisori dei conti, organi di controllo esterno e di amministrazione attiva) svolte anche non in rappresentanza della Corte dei conti o in qualità di magistrato contabile

ART. 17 - DELIMITAZIONI

Non sono considerati terzi:

- a. il coniuge, i genitori e i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- b. quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con esso nei rapporti di cui alla lettera a.;
- c. limitatamente ai danni a cose, tutti coloro che, indipendentemente dall'esistenza di un qualsiasi rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione della loro partecipazione all'attività assicurata.

Sono inoltre esclusi dall'Assicurazione:

1. **smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per i danni derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;**
2. **i reclami già presentati all'Assicurato prima della data di effetto del periodo di assicurazione, indipendentemente dal fatto che siano stati denunciati o meno a precedenti assicuratori;**
3. **i danni derivanti da situazioni e circostanze suscettibili di causare o di aver causato danni a terzi, che erano già note all'Assicurato alla data di effetto del periodo di assicurazione, indipendentemente dal fatto che siano state denunciate o meno a precedenti assicuratori;**

4. i danni derivanti da situazioni e circostanze suscettibili di causare o di aver causato danni a terzi, che erano già note all'Assicurato alla data di effetto del periodo di assicurazione, indipendentemente dal fatto che siano state denunciate o meno a precedenti assicuratori;
5. i danni derivanti calunnia, ingiuria, diffamazione;
6. azioni di un Assicurato nei confronti di un altro Assicurato salvo il caso in cui l'Assicurato provi che la responsabilità sarebbe esistita anche se il danneggiato non fosse stato un Assicurato così come definito alla presente Polizza
7. i danni derivanti dalla responsabilità inerente all'attività commerciale;
8. attività svolta dall'Assicurato quale componente di organi di amministrazione o di controllo, di altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o enti privati fatto salvo quanto previsto all'art 16 "Attività di rappresentanza" e "Altri incarichi"
9. responsabilità assunte volontariamente dall'Assicurato al di fuori dei compiti di ufficio o di servizio e non derivategli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell'ente;
10. azioni od omissioni imputabili all'Assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente. i danni da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
11. i danni derivanti da terremoti, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;
12. i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazioni di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, a meno che siano causati da rottura accidentale di impianti e/o condutture;
13. i danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
14. i danni derivanti da sanzioni amministrative tributarie personalmente inflitte all'Assicurato dall'Amministrazione Finanziaria;
15. investimenti operati da Enti Pubblici per ripianare deficit finanziari da spese correnti e programmi di ristrutturazioni del debito;
16. i danni conseguenti ad omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni o ritardi nel pagamento dei relativi premi;
17. i danni conseguenti a responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non previste dalle Leggi e Regolamenti concernenti la professione
18. i danni derivanti da muffa, funghi, spore o altri agenti batteriologici;
19. i danni direttamente o indirettamente derivanti da fenomeni relazionabili a asbesto o materia contenente amianto;
20. per le Richieste di Risarcimento derivanti da danni materiali (salvo quanto indicato all'art.15 lett A) B) e D) della presente Polizza;
21. per danni connessi o conseguenti a qualsiasi perdita, danno, costo o spesa di qualsivoglia natura causati direttamente o indirettamente, oppure risultanti da od in connessione ad uno dei seguenti eventi, indipendentemente da qualunque altra causa o evento che contribuiscano o concorrano agli altri aspetti del sinistro:
 - a. Guerra, invasione, atti ostili di nemici stranieri, ostilità od atti di guerra (dichiarata o meno), guerra civile, rivolta, insurrezione, agitazione popolare avente dimensione o conseguenze di sommossa, colpo di stato militare o meno; oppure:
 - b. Qualunque atto di terrorismo. Ai fini della presente clausola si intende per atto di terrorismo qualunque atto, inclusi anche e non solo quelli che presuppongano ricorso alla forza o violenza e/o alla minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo di persone, agenti in proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalità politiche, religiose, ideologiche o simili compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o, ancora, di porre in soggezione o timore il popolo o parte di esso.
La presente clausola esclude inoltre la copertura di perdite, costi o spese di qualsiasi natura causati direttamente o meno, o risultanti da o in connessione a qualsiasi azione intrapresa al

fine di controllare, prevenire, sopprimere o comunque relativamente a quanto elencato ai punti a. e b.

Nel caso in cui l'assicuratore eccepisca l'accadimento dei fatti o atti di cui sopra e neghi il risarcimento dei danni, perdite, costi o spese, l'onere di provare l'insussistenza di quanto deciso dall'assicuratore graverà sull'assicurato.

Qualora parte del contenuto della presente clausola venisse dichiarato nullo o inefficace da parte degli organi giudiziari o amministrativi competenti, tale nullità o inefficacia non pregiudicherà la validità del resto della clausola

22. ESCLUSIONE INVESTIMENTI

Si intendono esclusi dalla presente polizza Richieste di Risarcimento derivanti direttamente o indirettamente da.

Fluttuazioni negative del mercato compreso errori ed omissioni dell'Assicurato nel valutare gli effetti delle stesse sul valore degli investimenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo con il termine investimento si intendono: titoli, merci, valute insieme con ogni altra forma di strumento finanziario inclusi strumenti derivati)Ogni reale o asserita rappresentazione, garanzia, o promessa da parte dell'Assicurato o per suo conto circa il rendimento di ogni forma di investimento come sopra definito

Inoltre:

in nessun caso l'Assicuratore sarà tenuto a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcune richieste di risarcimento, garantire o effettuare alcun pagamento o indennizzo sulla base del presente contratto, qualora detta copertura pagamento o indennizzo costituiscono violazione di qualunque divieto, sanzione economica o restrizione in forza di Risoluzioni delle Nazioni Unite o Sanzioni Economiche o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

ART. 18 - SPESE LEGALI

L'Assicuratore assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Ai sensi dell'Art. 1917 Cod. Civ. le spese sostenute per resistere all'azione del Terzo danneggiato sono a carico dell'Assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata ed in aggiunta alla limite di indennizzo come indicato nella Scheda di copertura.

L'Assicuratore non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o i tecnici che non siano da esso designati o con lo stesso concordati.

ART. 19 - ESTENSIONE TERRITORIALE - GIURISDIZIONE

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamento commissivo od omissivo posto in essere nel territorio dell'Unione Europea.

Nonostante quanto sopra, viene concordato che la garanzia è valida anche per attività rogatorie svolte all'estero, ma limitatamente alle Perdite Patrimoniali derivante loro ai termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o mandato specifico consolare.

La giurisdizione è da intendersi in ogni caso italiana.

ART. 20 – INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso

del periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere successivamente al 30/09/2007 (periodo di garanzia retroattiva), e non siano state ancora presentate all'Assicurato.



Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892-1893 C.C. ogni Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, così come definite all'art. 6 che precede, per fatto a lui imputabile, già al momento della stipulazione del contratto.

Nel caso di pensionamento dell'Assicurato, o di cessazione da parte dell'Assicurato dell'attività assicurata per qualsiasi motivo tranne licenziamento per giusta causa comunque denominato, l'Assicurazione è altresì operante per i Sinistri denunciati all'Assicuratore nei 5 (cinque) anni successivi alla cessazione della scadenza dell'annualità assicurativa nel corso della quale è avvenuta la carica e/o incarico e/o funzione svolta presso l'Ente di appartenenza purché afferenti a comportamenti colposi in essere durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione stessa. Tale garanzia postuma è applicata anche nel caso di morte dell'Assicurato, laddove le facoltà, gli obblighi e i diritti dello stesso si trasferiscono ai suoi eredi.

Per i Sinistri denunciati all'Assicuratore durante tale periodo di garanzia postuma, il limite di Indennizzo in aggregato indipendentemente dal numero dei Sinistri stessi, non potrà superare il Massimale indicato in Polizza.

ART. 21 – LIMITE DI RISARCIMENTO

L'Assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale indicato nel Frontespizio di Polizza che rappresenta il limite di risarcimento a carico dell'Assicuratore per ogni sinistro e per anno assicurativo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo. In caso di più richieste di risarcimento originate da uno stesso comportamento colposo, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione. A tal fine, più richieste di risarcimento originate da uno stesso comportamento colposo sono considerate unico sinistro.

ART. 22 – RESPONSABILITA' SOLIDALE

Resta stabilito fra le Parti che in caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti l'Assicuratore risponderà soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.

ART. 23 – CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO

Oltre agli altri casi previsti dalla Legge, e salva la garanzia postuma di cui all'Art.20 della presente Polizza, l'Assicurazione cessa **in caso di cessazione da parte dell'Assicurato per pensionamento, dimissioni, destituzione, o altri motivi, dal rapporto di dipendenza o di servizio o dall'incarico istituzionale.**

L'Assicurato / Contraente



DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

1) Anche agli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, il Contraente dichiara di non essere a conoscenza di fatti, notizie, circostanze o situazioni che potrebbero determinare richieste di risarcimento da parte di terzi in dipendenza dell'attività professionale propria e/o dei suoi sostituti, collaboratori o dipendenti, con riferimento ad atti o fatti posti in essere anteriormente alla decorrenza della presente polizza, e anche ove egli ne disconoscesse la riferibilità al comportamento proprio o dei suoi ausiliari.

2) Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli:

Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Art. 4– Altre assicurazioni – secondo rischio

Art. 5 – Pagamento del premio

Art. 15 – Oggetto dell'Assicurazione

Art. 17 – Delimitazioni

Art. 19 – Estensione territoriale

Art. 20 - Inizio e termine garanzia

Art. 22 –responsabilità solidale-

Art. 23 – Cessazione del rapporto assicurativo

L'Assicurato/ Contraente



Informativa sulla Privacy di AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia



Come utilizziamo i Dati Personali

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia. si impegna a proteggere la Privacy dei suoi clienti, di chi invia una richiesta di indennizzo, nonché di tutti i suoi partner commerciali.

I “**Dati Personali**” identificano e si riferiscono a Voi o ad altri individui (ad es., il Vostro partner o altri membri della Vostra famiglia). Se fornite Dati Personali riguardo ad un altro individuo, dovete (salvo che non conveniamo diversamente) informare l'interessato del contenuto della presente Informativa e della nostra Informativa sulla Privacy e ottenere la sua autorizzazione (ove possibile) a condividere i suoi Dati Personali con noi.

Le tipologie di Dati Personali che possiamo raccogliere e per quali finalità - In base al nostro rapporto con Voi, i Dati Personali raccolti possono includere: informazioni di contatto, informazioni finanziarie e bancarie, referenze creditizie e merito creditizio, informazioni sensibili su condizioni di salute o mediche (raccolte con il vostro consenso ove richiesto dalla legge applicabile), nonché altri Dati Personali da Voi forniti, o che otteniamo in relazione al rapporto che intratteniamo con Voi. I Dati Personali possono essere utilizzati per le seguenti finalità:

- Gestione di polizze, ad es., comunicazioni, elaborazione di richieste di indennizzo e pagamento
- Effettuare valutazioni e prendere decisioni circa la fornitura e le condizioni di assicurazione e la liquidazione di richieste di indennizzo
- Assistenza e consulenza su questioni mediche e di viaggio
- Gestione delle nostre operazioni aziendali e infrastruttura IT
- Prevenzione, individuazione e indagini su reati, ad es., frodi e riciclaggio di denaro
- Accertamento e difesa di diritti legali
- Conformità legale e normativa (tra cui il rispetto di leggi e normative al di fuori del Vostro Paese di residenza)
- Monitoraggio e registrazione di chiamate telefoniche per finalità di qualità, formazione e sicurezza
- Marketing, ricerca e analisi di mercato

Condivisione dei Dati Personali - Per le finalità di cui sopra i Dati Personali possono essere condivisi con società del nostro gruppo e con terzi (quali, ad esempio, intermediari e altri soggetti di distribuzione assicurativa, assicuratori e riassicuratori, agenzie di informazioni commerciali, operatori sanitari e altri fornitori di servizi).

I Dati Personali saranno condivise con terze parti (comprese autorità governative) se richiesto dalle leggi o normative applicabili. I Dati Personali (inclusi i dettagli di lesioni) possono essere inserite in registri di richieste di indennizzo e condivise con altri assicuratori. Siamo tenuti a registrare tutte le richieste di risarcimento di terzi relative a lesioni fisiche nei registri per l'indennizzo dei lavoratori. Possiamo effettuare ricerche in tali registri per prevenire, individuare e indagare su frodi o per confermare vostre precedenti richieste di indennizzo o quelle di qualsiasi altra persona o proprietà che può essere coinvolta nella polizza o richiesta di indennizzo. I Dati Personali possono essere condivisi con acquirenti potenziali e attuali e trasferite a seguito della cessione della nostra società o del trasferimento di attività aziendali.

Trasferimento internazionale - A causa della natura globale della nostra attività, i Dati Personali possono essere trasferite a soggetti ubicati in altri Paesi (tra cui Stati Uniti, Cina, Messico, Malesia, Filippine, Bermuda e altri Paesi che possono avere un regime di protezione dei dati diverso da quello del vostro Paese di residenza). Quando effettuiamo tali trasferimenti, adotteremo misure per garantire che i Vostri Dati Personali siano adeguatamente protetti e trasferiti in conformità ai requisiti della normativa sulla protezione dei dati. Per ulteriori informazioni sui trasferimenti internazionali consultate la nostra Informativa sulla Privacy (di seguito riportata).

Sicurezza dei Dati Personali - Per mantenere i Vostri Dati Personali protetti e al sicuro sono utilizzate misure di sicurezza tecniche e fisiche adeguate. Quando forniamo Dati Personali a terzi (compresi i nostri fornitori di servizi) o incarichiamo terzi di raccogliere Dati Personali per nostro conto, Vi confermiamo che tali terzi verranno selezionati attentamente e saranno tenuti ad attuare misure di sicurezza adeguate.

I vostri diritti - Voi siete titolari di diversi diritti ai sensi della legge sulla protezione dei dati in relazione al nostro utilizzo di Dati Personali. Tali diritti possono applicarsi solo in determinate circostanze e sono soggetti a talune esenzioni. Tali diritti possono includere il diritto di accesso ai Dati Personali, il diritto di rettifica di informazioni non accurate, il diritto alla cancellazione delle informazioni o a sospendere il nostro utilizzo delle informazioni. Tali diritti possono includere inoltre il diritto di trasferire le informazioni ad un'altra organizzazione, il diritto di opporsi al nostro uso dei Vostri Dati Personali, il diritto di chiedere che determinate decisioni automatizzate che prendiamo prevedano il coinvolgimento umano, il diritto di revocare il consenso e il diritto di presentare reclami all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati. Per ulteriori informazioni sui vostri diritti e su come potete esercitarli consultate la nostra Informativa sulla Privacy (vedere al prossimo paragrafo).

Informativa sulla Privacy- Maggiori informazioni sui vostri diritti e su come raccogliamo, utilizziamo e divulghiamo i Vostri Dati Personali sono contenute nella nostra Informativa sulla Privacy integrale, che potete trovare all'indirizzo: <https://www.aig.co.it/informativa-privacy>.

In alternativa, potete richiedere una copia scrivendo a: Responsabile della protezione dei dati, AIG Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, Piazza Vetra, 17 20123, Milano o tramite e-mail all'indirizzo: responsabilede laprotezionedeidati.it@aig.com.